

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

2/2024

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervé Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

IL PROCESSO “7 APRILE”: ALLE ORIGINI DEL “POPULISMO GIUDIZIARIO”?

di Riccardo Ferrante

Il contributo intende affrontare il tema del così detto “populismo giudiziario”, identificandone una delle origini nel processo “7 aprile” – a carico di Toni Negri ed altri – avviato tra Padova e Roma nel 1979. In particolare, le fasi di indagine furono condotte, in relazione dialettica, da due figure di grande rilievo della magistratura come Pietro Calogero e Giovanni Palombarini. Questo processo, che appare per molti versi periodizzante nella storia della giustizia in Italia, è lo spunto per una serie di riflessioni sull’utilizzo delle fonti di prova, sul rapporto con la pubblica opinione, sulle relazioni con la politica.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il processo “7 aprile” (1979 - 1988): l’avvio del “populismo giudiziario” – 3. Processo, storia orale e verità mediatica – 4. Il «grande processo politico indiziario».

1. Premessa.

La recente scomparsa di Toni Negri (il 16 dicembre 2023, a novant’anni), senza dimenticare il significativo contributo scientifico lasciato nei settori della filosofia del diritto e della filosofia politica, può essere anche l’occasione per una serie di riflessioni sulla vicenda processuale che lo ha riguardato. In realtà gli studi approfonditi su questo tema non sono mancati, anche recentemente¹, e vanno anzi inseriti in un contesto di rinnovato interesse per una fase cruciale della storia repubblicana recente, quella appunto tra anni ’70 e anni ’80, marcata profondamente dal fenomeno terroristico². Nelle pagine che seguono, però, la prospettiva sarà in particolare quella della storia della giustizia, e in parte della magistratura, con l’idea di trovarsi di fronte a un passaggio importante. In sintesi: come si trasforma negli anni dell’emergenza la prassi inquirente? Come si proietta sulla fase giudicante? Che ruolo ha un modificato rapporto con i *media* e con l’opinione pubblica? In che misura le trasformazioni del giudiziario di questa fase avranno conseguenze di lunga durata?

Qui si presentano alcune analisi parziali, che utilizzano come fonte prevalente la cultura giuridica togata e che sono parte di un impegno di studio più ampio, ormai in

¹ R. COLOZZA, *L’affaire 7 aprile. Un caso giudiziario tra anni di piombo e terrorismo globale*, Einaudi, Torino, 2023.

² S. LUZZATTO, *Dolore e furore. Una storia della Brigate rosse*, Einaudi, Torino, 2023.

fase di completamento, sulla storia della giustizia in Italia, usando come punto di avvio il Congresso di Gardone di ANM del 1965, e via via attraversando le fasi successive (la svolta tra anni '60 e '70, gli anni dell'emergenza tra anni '70 e '80, lo scontro tra magistratura e partiti a partire dal 1984, la crisi globale delle fonti e della giurisdizione con l'inizio degli anni 2000). Resta il punto che la categoria "populismo giudiziario", presente nel dibattito pubblico e già utilizzata dalla storiografia contemporaneistica, non è ancora invalsa tra i giuristi applicati alla storia. Si tratta di tentare, dunque, una prima tematizzazione usando appunto gli strumenti e le tecniche della storiografia giuridica.

2. Il processo "7 aprile" (1979-1988): l'avvio del populismo giudiziario.

Utilizzando i "grandi processi" come passaggi periodizzanti, la storiografia ha proposto per questo ruolo la vicenda istruttoria del "processo 7 aprile".

Essa sarebbe stata l'avvio – o forse meglio, una prima anticipazione – del *populismo giudiziario*, tema fra i principali dell'attuale riflessione sul ruolo della magistratura nel nostro ordinamento³. In effetti si affermò ben presto sulle pagine di cronaca, e con vasta e inedita eco mediatica (secondo i mezzi dell'epoca, ovviamente), un impianto accusatorio presto rubricato come "teorema Calogero", dal nome del PM incaricato per la fase d'indagine (per altro, già co-protagonista delle indagini su Piazza Fontana), autore di più di una generosa intervista a settimanali e quotidiani.

Va premesso che, se proprio la distanza temporale garantisce adesso un esame più sereno, e dunque effettivamente storiografico dell'intera vicenda processuale (che nello specifico qui non può essere ricostruita), va riservata attenzione all'utilizzo di categorie di giudizio come quella appunto di *populismo giudiziario*. In questo caso la categoria è in effetti associata a fasi storiche successive, dunque in un contesto assai mutato rispetto appunto a quello del 1978/79⁴. Però appare confermato che la fase 1978/1980 costituisca un passaggio periodizzante centrale, e appare ragionevole ipotizzare che vi radichino fenomeni poi strutturali successivamente.

Ma veniamo, in estrema sintesi, alla cronaca. La vicenda giudiziaria "7 aprile", e l'ipotesi accusatoria che la sostiene, si genera nel clima di disorientamento che la società e il mondo politico italiano si trovano a vivere all'indomani del sequestro e dell'uccisione di Aldo Moro.

Lo scontro politico è aspro in particolare nella storica sede universitaria padovana, dove – in un clima di violenza diffusa che si era acceso a patire dal 1977 –

³ A. BARAVELLI, *Tradurre la legge, testimoniare la cittadinanza. Magistrati e giuristi nel dibattito pubblico italiano sul terrorismo* (1975 – 82), in R. BRIZZI – G. M. CECI – M. MARCHI – G. PANA VINI – E. TAVIANI (a cura di), *L'Italia del terrorismo: partiti, istituzioni e società*, Carocci, Roma, pp. 127 ss (l'intero saggio, cui si rinvia anche per le successive annotazioni sull'inedito fino ad allora coinvolgimento dell'opinione pubblica nelle vicende giudiziarie, alle pp. 117- 130).

⁴ Messa a punto autorevole è stata G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, pp. 95 – 121. Sul *populismo penale* si prende normalmente avvio da D. SALAS, *La volonté de punir. Essai sur le populisme penal*, Paris, Fayard, 2010 e ora più in generale D. FASSIN, *Punire. Una passione contemporanea* (*Punir. Une passion contemporaine*, Paris, Éd. du Seuil, 2017), Feltrinelli, Milano, 2018.

operano i militanti di Autonomia operaia, ispirati nelle loro azioni da alcuni docenti dello stesso ateneo patavino, e in particolare dall'autorevole filosofo politico Antonio "Toni" Negri. Il 7 aprile 1979, su questi presupposti, dando esecuzione a ventidue ordini di cattura si procede all'arresto di numerosi esponenti dell'area di Autonomia, a Padova ma anche in altre città (Negri era a Milano); un uso massiccio della carcerazione preventiva (strumento tipico della fase successiva...) prosegue anche l'anno seguente, sempre sul presupposto di agire in questo modo direttamente contro le Brigate rosse, decapitandone il vertice.

In contemporanea il procuratore della Repubblica di Roma accusa Negri dell'assassinio di Aldo Moro e poco dopo il docente padovano viene indicato come uno dei telefonisti durante il sequestro (scambiando, come appurato in seguito, la voce di Negri con quella di Mario Moretti). Fallisce il tentativo di unificare i due processi (il "7 aprile" e quello del sequestro Moro) ma si generano due tronconi (a Padova e a Roma) con la progressiva costruzione di un complesso impianto processuale.

Già a tre mesi dal "blitz" padovano, a Roma le accuse sono derubricate ad "associazione eversiva", ma senza nessun collegamento con le BR, cadendo così le imputazioni che fino a quel momento hanno suggestionato l'opinione pubblica, illusasi che il terrorismo avesse ricevuto un colpo definitivo. Per altro, l'autorità giudiziaria della capitale (ma non quella padovana) insiste con l'imputazione di insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.), sanzionabile con l'ergastolo, che per la sua gravità risuona non meno sorprendente dell'originario collegamento con l'azione delle BR. All'inizio del 1980 le deposizioni del brigatista pentito Patrizio Peci faranno cadere definitivamente nei confronti di Negri le accuse di coinvolgimento nel sequestro Moro.

Per il sostituto procuratore Pietro Calogero il condizionamento ideologico dei "professorini", le pubblicazioni del circuito dell'autonomia, e le azioni violente ritenute collegate direttamente ad esse, erano state nel loro complesso indizio sufficiente per inquadrare quella particolare esperienza politica come forma insurrezionale organica rispetto alla pratica militare delle Brigate rosse⁵. Questa la tesi, divenuta "teorema", che avrebbe richiesto dimostrazione. Si era però in una situazione di "guerra civile", questo il ragionamento del PM, ed era ritenuta inattuale una valutazione delle prove "tradizionale"⁶.

Le ipotesi investigative erano già state espresse da Calogero nel 1978 in un'intervista a "Panorama" (23 maggio). La tesi circa l'esistenza di «una centrale nazionale che ispira una strategia eversiva che si basa da una parte sulle lotte clandestine dei brigatisti e dall'altra sulle lotte palesi degli autonomi» era somministrata con assertività al largo pubblico da un giudice, e questo sicuramente rappresentava un cambio di passo –

⁵ Sul nuovo metodo di indagine di Calogero, soprattutto basato sull'esame della produzione "cartacea" della galassia extraparlamentare, cfr. R. COLOZZA, *L'affaire 7 aprile*, cit., pp. 4 ss.

⁶ L'identificazione di quel particolare periodo della storia repubblicana, caratterizzato dalle azioni di terrorismo politico "combattente", come "guerra civile" è assai controversa; molta la bibliografia, ad esempio M. LAZAR, *Gli anni di piombo: una guerra civile?*, in M. LAZAR – M.A. MATARD-BONUCCI, *Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano*, Rizzoli, Milano, pp. 157 - 173. Sulla fase risolutiva della "guerra", fondamentale M. GALFRÈ, *La guerra è finita. L'Italia e l'uscita dal terrorismo 1908 – 1987*, Laterza, Roma – Bari, 2014.

seppur iniziale – nel rapporto della magistratura con la pubblica opinione⁷. Era stato poi proprio il ritrovamento del corpo di Moro a rilanciare sulle testate nazionali le teorie di Calogero⁸.

D'altronde, il fenomeno terroristico avviato negli anni '70 nel suo complesso rispondeva anche a una nuova tendenza alla esposizione mediatica. Come è stato autorevolmente evidenziato, «*in un'incipiente società dello spettacolo, i brigatisti erano decisi ad impiegare la comunicazione come un'arma*». Già in occasione del loro primo rapimento politico, quello del dirigente della Sit Siemens Idalgo Macchiarini (il 3 marzo 1972, per poco più di un'ora) si preoccuparono di fotografare la vittima con un cartello al collo e ben due pistole puntate al volto⁹. Per non dire delle foto di Moro immortalato nel carcere del popolo, delle sue lettere e infine della Renault col portellone aperto in favore di telecamere e macchine fotografiche parcheggiata in via Caetani, del suo corpo esposto: immagini penetrate in profondità nei sentimenti condivisi degli italiani, per rimanervi fino a oggi.

Le posizioni di Calogero erano asseverate da una specifica attenzione (e sostanziale adesione) da parte del Partito comunista italiano, avversario elettivo degli esponenti di Autonomia, e inoltre dalla stessa autorevolezza di Calogero anche presso gli ambienti democratici per il suo ruolo nell'individuazione della pista "nera" nella strage di Piazza Fontana, e per le indagini sulla ricostituzione del partito fascista a carico di esponenti padovani del Fronte della Gioventù¹⁰. Il processo "7 aprile", come d'altronde già era avvenuto a seguito della strage di piazza Fontana, avrebbe avuto ripercussioni su Magistratura democratica, anche perché suoi aderenti erano sui due fronti contrapposti nella stessa inchiesta¹¹. Anche questa volta fu coinvolto il CSM nella sua funzione disciplinare contro presunti fiancheggiamenti, ma senza esiti.

Nello specifico da parte del PCI erano superate le tradizionali prevenzioni contro forze dell'ordine e magistratura fino a strutturare forme di interlocuzione stretta¹².

La "svolta" si era già consumata nel 1973, quando nel Comitato centrale del 10 febbraio il segretario del PCI Enrico Berlinguer aveva schierato il partito nella «*lotta senza esitazioni e senza concessioni (...) verso gli atti sconsiderati e contro le impostazioni politiche di gruppi estremisti cosiddetti di sinistra*». La morte di Giangiacomo Feltrinelli prima (14 maggio 1972), e l'omicidio del commissario Calabresi poi (17 maggio 1972), erano stati la dimostrazione di una deriva militare che avrebbe portato «*grave danno alle lotte operaie e popolari e alla causa della democrazia*». Lungo lo stesso 1973 da una parte vi sarebbero stati i primi sequestri di persona delle BR a Torino (l'anno prima vi era stato il già

⁷ L'altra intervista di Calogero, in cui il PM afferma la sussistenza di una direzione unica che avrebbe organizzato l'attività eversiva in Italia, è quella al "Corriere della sera" del 6 luglio 1979.

⁸ R. COLOZZA, *L'affaire 7 aprile*, cit., p. 18.

⁹ S. LUZZATTO, *Dolore e furore*, cit., pp. 184 – 185.

¹⁰ G. PALOMBARINI, *Il processo 7 aprile nei ricordi del giudice istruttore*, Il Poligrafo, Padova, 2014, pp. 12 – 17; R. COLOZZA, *L'affaire 7 aprile*, cit., pp. 5 - 6. Sul contributo di Calogero alle indagini per la strage di piazza Fontana, B. TOBAGI, *Piazza Fontana. Il processo impossibile*, Einaudi, Torino, 2019, pp. 167 – 170 e *passim*.

¹¹ G. PALOMBARINI, *Giudici a sinistra. I 36 anni della storia di magistratura democratica: una proposta per una nuova politica della giustizia*, ESI, Napoli, 2020, pp.157 ss.

¹² R. COLOZZA, *L'affaire 7 aprile*, cit., p. 20 e *passim*.

ricordato sequestro Macchiarini), e dall'altra si sarebbe affermata la berlingueriana «*via democratica al socialismo*» (il “governismo” del PCI), che avrebbe condotto alla scelta del “compromesso storico”¹³.

Nel frattempo, attraverso un dialogo diretto con la stampa Calogero si proponeva sinceramente come interprete di una amministrazione della giustizia in stato di eccezione, da una parte evolutiva rispetto alla paludata tradizione giudiziaria italiana, dall'altra suppletiva rispetto a un potere politico che sembrava inane rispetto al fenomeno terroristico, come la detenzione e l'omicidio Moro avevano dimostrato.

In termini periodizzanti, quello che qui interessa è però il rapporto dialettico che si venne a creare tra il sostituto procuratore Calogero, e il giudice istruttore competente, in questo caso Giovanni Palombarini. Questi, giudice istruttore a Padova dal 1975 al 1990, era storico esponente di Magistratura Democratica, e anzi ne sarebbe divenuto presidente dal 1986 al 1990¹⁴.

I contrasti tra i due si verificarono subito circa i titoli di reato contestati. Calogero instava per la “banda armata” e non per la sola “associazione sovversiva”, come invece riteneva opportuno Palombarini, che per altro dubitava per alcuni imputati anche della configurazione di questo secondo delitto¹⁵. Il tema era l'utilizzazione delle prove testimoniali (in alcuni casi generiche e puramente valutative) e la configurabilità del passaggio di Autonomia dalla dimensione ideologica e teorizzante alla realizzazione di un effettivo programma eversivo. Il giudice istruttore negò una serie di mandati di cattura. Il PM reagì appellando la decisione dell'ufficio istruzione padovano e poi quella conforme della sezione istruttoria veneziana (che però in seguito si sarebbe sistematicamente pronunciata in linea con le richieste di Calogero), prevalendo infine in Cassazione. Le successive tappe processuali si dipanarono secondo questa profonda linea di contrasto.

Omettendo i pur significativi passaggi intermedi, la sentenza in Corte d'Assise del troncone padovano arrivò il 30 gennaio 1986. Calogero, in requisitoria, aveva insistito – implicitamente critico con l'impostazione dei giudici istruttori (dunque contro Palombarini) – che non avevano voluto riconoscere il contenuto, da lui supposto

¹³ A. NOCCARATO, *Difendere la democrazia. Il PCI contro la lotta armata*, Carocci, Roma, 2015, pp. 62 – 70. Il 12 ottobre 1973, sul settimanale “Rinascita”, Enrico Berlinguer scrive: «Sarebbe del tutto illusorio pensare che, anche se i partiti della sinistra raggiungessero il 51 per cento dei voti e della rappresentanza parlamentare (cosa che segnerebbe, di per sé, un grande passo avanti nei rapporti di forza tra i partiti in Italia) questo fatto da solo garantirebbe la sopravvivenza di un governo che fosse espressione di quel 51 per cento. Ecco perché noi parliamo non di alternativa di sinistra, ma di una alternativa democratica, e cioè della prospettiva di una collaborazione e di una intesa delle forze popolari di ispirazione comunista e socialista con le forze popolari di ispirazione cattolica, oltre che con formazioni di altro orientamento democratico. (...) La gravità dei problemi del paese, le minacce sempre incombenti di avventure reazionarie e la necessità di aprire finalmente alla nazione una sicura via di sviluppo economico, di rinnovamento sociale e di progresso democratico rendono sempre più urgente e maturo che si giunga a quello che può essere definito il nuovo grande “compromesso storico” tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano». Il testo integrale, insieme agli altri articoli in sostanza sul medesimo tema pubblicati tra settembre e ottobre 1973, sono disponibili in <https://www.enricoberlinguer.it/enrico/le-idee/il-compromesso-storico/>.

¹⁴ Vari gli scritti di Palombarini anche sul “7 aprile”; da ultimo, già citato e cui si rimanda una volta per tutte, G. PALOMBARINI, *Il processo 7 aprile*, cit.

¹⁵ *Ivi*, pp. 28 ss.

probatorio, di fatti e documenti, quando pure ci si trovava in una situazione in cui «*le strutture di difesa dello Stato sono arretrate*»¹⁶.

Da un lato si ebbero una serie di condanne per fatti, anche molto gravi, specifici; dall'altra si escluse l'esistenza di un'associazione sovversiva e meno che mai di una banda armata con una serie di assoluzioni, anche di imputati che avevano scontato una lunga carcerazione preventiva¹⁷. Come ricorda oggi lo stesso Palombarini:

*«Questa decisione per l'opinione pubblica abituata da anni ad avere un'informazione in tutt'altra direzione, fu clamorosa. La parabola delle accuse iniziava a scendere, e i commenti furono contrastanti»*¹⁸

Nel 1988, la Corte d'Assise di appello Venezia avrebbe confermato.

Va sottolineato come la posizione della stampa, anche quella di partito ("l'Unità" e "Paese sera"), si fosse schierata per la colpevolezza degli imputati sull'onda delle tesi, e delle ricostruzioni, della pubblica accusa, come era stato nel caso di Valpreda un decennio prima per l'altro processo "periodizzante", quello per la strage di piazza Fontana¹⁹. Questo in sintonia con l'opinione pubblica maggioritaria, quando pure proprio a ridosso del 7 aprile un ampio gruppo di intellettuali (da Stefano Rodotà, a Guido Neppi Modona per rimanere nel mondo della cultura giuridica, ma poi Sciascia, Moravia, Volponi, Eco e poi Cacciari, Vattimo, Geymonat, Marramao, Abruzzese e così via) aveva invocato una corretta valutazione delle prove nello spirito garantista della Costituzione (*Appello ai giudici del caso Negri*, pubblicato in "la Repubblica" il 15 settembre 1979). L'Unità il 18 settembre 1979 aveva replicato subito in modo significativo, definendo l'appello "un documento ambiguo"²⁰:

*«Siamo garantisti, anche se sappiamo che il neogarantismo è proclamato e teorizzato come uno strumento diretto più che a difendere la libertà, a colpire il nostro partito, la sua forza, la sua consistenza elettorale»*²¹

Era l'interpretazione data da Berlinguer al fenomeno terroristico al XV Congresso nazionale del PCI (Roma, 30 marzo – 3 aprile 1979): il terrorismo tendeva a vanificare la vittoria elettorale del PCI del 20 giugno 1976. La parola d'ordine era «*scoprire, denunciare e sgominare i terroristi e i criminali*»²². D'altronde su questo terreno era fresco un ricordo tragico: l'uccisione a Genova del sindacalista comunista Guido Rossa (24 gennaio 1979), che sarà da questo punto vista cruciale, anche per la sua forza simbolica. Qui il terrorismo rosso troverà il fattore determinante della propria sconfitta.

Quella in allora definita "sinistra storica" confermava implicitamente la "linea della fermezza" tenuta con enorme sofferenza sul sequestro Moro; mancava certo la previsione di una trasformazione profonda della forma partito e del contesto politico, che sarebbe giunta di lì a poco.

¹⁶ Ivi, pp. 47 – 50.

¹⁷ Su quest'ultimo tema, assai spinoso, esplicitamente critico un richiamo proprio in ivi, p. 76.

¹⁸ Ivi, p. 49.

¹⁹ Sulla difesa dei giudici da parte de "L'Unità" nei giorni successivi al 7 aprile 1979, e sulla posizione del PCI, A. Noccarato, *Difendere la democrazia*, cit., pp. 195 – 210.

²⁰ Ivi, pp. 217 – 221.

²¹ Il passo è riportato in G. Palombarini, *Il processo 7 aprile*, cit., p. 55.

²² A. NOCCARATO, *Difendere la democrazia*, cit., pp. 188 – 191.

Negli anni immediatamente successivi il tema del garantismo continuò ad impegnare, e lacerare, la sinistra. Nel 1982, all'interno di un convegno sul terrorismo organizzato da Magistratura democratica, intervennero sul punto Luciano Violante, ex magistrato ma allora esponente del PCI, e Massimo Cacciari. Violante in sostanza invitava – e con ciò in qualche modo confermando la linea del partito, se pure con minore sicurezza – a evitare in tema di garantismo posizioni aprioristiche, confutando una visione improntata alla “autonomia del giuridico”, quando invece quella dimensione era determinata da fattori contingenti e le scelte relative dovevano «*mantenere una propria capacità di direzione della vita sociale. L'intervento giuridico è garantista quando riesce a garantire la libertà, non se ed in quanto obbedisca a modelli aprioristici*»²³.

Cacciari aderiva all'impostazione di Violante, smussando la sua posizione di qualche anno prima (seppur rimanendo nettamente schierato contro il “teorema Calogero”). Se la premessa era che «*tutti leggiamo Beccaria (...), tutti veniamo da lì o abbiamo quei valori comuni*», ciò nonostante, era necessario pensare a un «*nuovo garantismo*» («*necessario disincantare e dinamizzare le nostre categorie*»)²⁴.

Infine, sul piano processuale, con la pronuncia della Cassazione del 1988 il “7 aprile” – troncone padovano – si chiudeva definitivamente con l'assoluzione di Negri. Egli sarebbe stato condannato a Roma in I grado a trent'anni di reclusione (e interdetto dall'insegnamento) per associazione sovversiva portata avanti dall'organizzazione milanese “Rosso” e come ideatore e mandante della rapina di Argelato (conclusasi in modo tragico). In II grado furono confermate responsabilità penali specifiche (Argelato, in particolare) e la condanna fu ridotta a dodici anni, compresa la misura interdittiva perpetua. Fu però sancita l'assoluzione sull'ipotesi principale: non vi era stata alcuna insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Anche qui la Cassazione confermò e chiuse nel 1988²⁵.

Era evaporato completamente il “teorema” della procura padovana: il nesso con le BR. Si era trattato del fulcro mediatico di tutta la vicenda Calogero/Negri. Le telefonate alla famiglia Moro inizialmente addebitate a Negri erano state allegate (in flexi-vinile a 33 giri) a un numero de “l'Espresso” sotto lo slogan «*fate voi la perizia fonica*». La “visibilità” di Calogero, mutuata dalla stampa e in gran parte marcata dalla sua ipotesi di Negri capo delle BR, entrò in crisi definitiva quando divennero di dominio pubblico le indebite pressioni sul dirigente delle BR, ormai pentito e collaborante, Patrizio Peci che negava decisamente qualsiasi contatto tra le BR e Negri²⁶.

²³ E ancora: «*Il diritto penale di una società con il terrorismo è un diritto penale diverso da quello di una società senza terrorismo; il diritto di una società con mafia è un diritto penale diverso da quello di una società senza mafia*» L. VIOLANTE, *Il terrorismo tra interpretazione e repressione*, in AA.VV (a cura di Magistratura Democratica), *La magistratura di fronte al terrorismo di sinistra*, Franco Angeli, Milano, p. 119.

²⁴ M. CACCIARI, *Complessità del fenomeno terroristico ed astrazioni giudiziarie*, in AA.VV (a cura di Magistratura Democratica), *La magistratura di fronte al terrorismo di sinistra*, cit., p. 123.

²⁵ A. NOCCARATO, *Violenze, eversione e terrorismo del partito armato a Padova. Le sentenze contro Potere Operaio, Autonomia Operaia organizzata e Collettivi Politici veneti*, CLEUP, Padova, 2008, pp. 48 – 57 (circa la rapina di Argelato), 205 – 209, 285, e *passim*.

²⁶ Calogero, e il collega Vittorio Borraccetti, incontrano il pentito il 6 maggio 1980. Il passo dell'interrogatorio è riportato in R. COLOZZA, *L'affaire 7 aprile*, cit., p. 98: «L'Ufficio fa presente al Peci che se nel corso di questa

Si trattava di una nemesi. Un processo, un *affaire*, che aveva subito un'esposizione mediatica inedita, e prese di posizione sommarie, si era di fatto arenato – rispetto ai suoi presupposti – sulle pagine di quotidiani e rotocalchi. Il populismo giudiziario, che aveva iniziato a mostrare le sue forme in occasione del processo per l'attentato di piazza Fontana e le accuse a Pietro Valpreda, si consolidava perché stavolta il "teorema" giudiziario si impersonava in una singola figura di giudice. La vicenda sarebbe confluita nel processo *monstre* Rosso-Tobagi, «*maxiprocesso per eccellenza dell'eversione di sinistra*»²⁷; anzi, proprio il processo per l'omicidio di Walter Tobagi, e la condanna fortemente attenuata a carico di Marco Barbone, acquisterà una vastissima risonanza mediatica e conseguenze politiche pesantissime, tanto da farne un processo – a sua volta – "periodizzante". Gli esiti ultimi arriveranno fino all'intervento del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga contro il CSM del 1985, aprendo – chiusa quella dell'emergenza – la fase dello *scontro* tra magistratura e partiti²⁸.

Certo, non può essere dimenticato il contesto tragico, e gli attacchi che soprattutto la magistratura aveva nel frattempo subito, anche nei vertici del suo governo autonomo. Il 12 febbraio 1980 era stato ucciso il vicepresidente del CSM Vittorio Bachelet²⁹.

3. Processo, storia orale e verità mediatica.

Il processo "7 aprile" era diventato dunque un caso di cronaca giudiziaria su cui l'opinione pubblica – ma anche la cultura giuridica togata, e pure quella accademica – si

o di altra istruttoria risultassero provati contatti ulteriori del Negri con le B.R., fino ad epoca attuale, sarebbe legittimo porre in dubbio l'attendibilità di una parte rilevante delle dichiarazioni già da lui rese, poiché non sarebbe verosimile che egli, per il ruolo rivestito nell'organizzazione, non ne fosse venuto a conoscenza; e potrebbero risultare pregiudicati i vantaggi che dalle confessioni rese egli può attendersi». In precedenza, sul punto, in relazione a quanto riportato da Marco Boato (firmatario della prima proposta di legge sui dissociati), anche M. GALFRÈ, *La guerra è finita*, cit., pp. 95 – 96. Significativo come ancora di recente Borraccetti – intervistato (in quanto esponente "storico" di MD) da Valeria Fazio (già Procuratore della repubblica a Genova) in occasione di un corso sulla storia della magistratura presso la Scuola superiore della magistratura – abbia ricordato: «il periodo di cui stiamo parlando (gli anni '70 ed '80) è anche la fase storica caratterizzata dal terrorismo e delle prime grandi indagini sulle organizzazioni mafiose: si è trattato di istruttorie e di processi segnati da una forte pressione dell'opinione pubblica e delle strutture dello Stato a difesa della sicurezza pubblica; è innegabile che la domanda di efficacia repressiva abbia in più occasioni sottoposto a tensioni la questione delle garanzie degli indagati e degli imputati»; in *Questione giustizia*, 12/10/2022, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/md-le-sue-vicende-intervista-a-vittorio-borraccetti>.

²⁷ M. GALFRÈ, *La guerra è finita*, cit., p. 95.

²⁸ Sula "caso Tobagi", e per testimonianza diretta, A. SPATARO, *Ne valeva la pena. Storia di terrorismi e mafie, di segreti di stato e di giustizia offesa*, Laterza, Roma - Bari, 2010, pp. 77 – 102.

²⁹ Su questa fase della storia della magistratura innanzi tutto A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 321 – 351, ed E. BRUTI LIBERATI, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Laterza, Roma – Bari, 2018, *passim*. Per una lettura che è presupposto di queste pagine, R. FERRANTE, *Tra Gardone e via Fani. Ideologie della giurisdizione tra associazionismo dei magistrati e storia politica del paese*, in *Historia et Ius*, 22/2022 – paper 20, pp. 1-28, http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/ferrante_22.pdf (pubblicato anche in *Questione giustizia*, 25.11.2022, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/tra-gardone-e-via-fani>).

era divisa, assurgendo al rango di *affaire*³⁰; la medesima categoria, d'altronde, è stata usata da Leonardo Sciascia proprio per il caso Moro³¹. Al netto delle profonde diversità dei protagonisti coinvolti, per tradizione negli *affaires*, tra accusatore ed accusato, a un certo punto le parti si invertono. E comunque nel caso del "7 aprile" si è generata una frattura interpretativa che ha attraversato e attraversa la stessa storiografia, che in parte non insignificante in sostanza ha accettato l'ipotesi "continuista", tra Autonomia e terrorismo, proposta da Calogero³².

Qui va solo sottolineato un uso particolare delle fonti giudiziarie compiuto da questa storiografia, scegliendo in specie le requisitorie dei PM e forse non rendendo sufficientemente chiaro quanto questa documentazione processuale esprima una fase soltanto nel progressivo accertamento della verità giudiziale, quanto – cioè – sia un atto di parte e vada valutato in quanto tale, al di là del fondamentale lavoro investigativo che lo presuppone. Per il giurista-storico, casomai, dato maggiormente rilevante è appunto il giudicato, che per altro, notoriamente, esprime una verità solo *processuale*. Si tratta di una narrativa meno unilaterale e comprensibilmente meno fascinosa per il cronista e per lo storico *tout court*. È, però, un'*impasse* problematico, quello della prevalenza "culturale" della pubblica accusa nella ricostruzione di una fase cruciale, e in definitiva lunga, della storia italiana³³. La storia dei fenomeni devianti non può essere, infatti, esclusivamente la storia ricostruita dalle procure; questo è certo.

Va innanzi tutto considerato che davanti al quesito posto da Marc Bloch allo storico di mestiere, «*giudicare o comprendere?*», l'indicazione del maestro francese è stata, e rimane, inequivoca, *comprendere*, avendo un compito diverso rispetto al giudice di mestiere³⁴; una presa di posizione resa limpida dalla scelta, invece, della militanza come cittadino, che con la sua morte tragica per mano nazista ancora oggi Bloch ci testimonia.

Lucien Febvre, chiedendosi appunto «*histoire ou réquisitoire?*», gli avrebbe in sostanza fatto eco:

«Non, l'historien n'est pas un juge. Pas même un juge d'instruction. L'histoire, ce n'est pas juger, c'est comprendre – et faire comprendre. Ne nous laissons pas de le répéter»³⁵

³⁰ Così il già ricordato R. COLOZZA, *L'affaire 7 aprile*, cit.

³¹ Si intende in particolare L. SCIASCIA, *L'affaire Moro*, Sellerio, Palermo, 1978.

³² A. VENTURA, *Per una storia del terrorismo italiano*, Donzelli, Roma, 2010, p. 90 - 92. Angelo Ventura, per altro schierato apertamente sulle posizioni di Calogero con un articolo sul "Corriere della sera", subì il 26 settembre 1979 un ferimento ad opera del Fronte comunista combattente; A. NOCCARATO, *Violenze, eversione e terrorismo del partito armato a Padova*, cit., pp. 161 – 165; R. COLOZZA, *L'affaire 7 aprile*, pp. 56 – 57. Per alcuni versi comprensibilmente, il tentativo di una «storia del presente» portato avanti da Ventura agli inizi degli anni '80, e poi proseguito da Carlo Fumian – ampiamente testimoniato in Ventura, A. (2010) – risulta per larghi tratti fortemente "valutativo" e in qualche misura – a modesto parere di chi scrive – ridimensionandone, nonostante la grande messe di dati, il valore. Sul "comprendere" o "giudicare" in storiografia, cfr. *infra*.

³³ Ampio, per altro, l'uso delle sentenze e anche delle pronunce della Cassazione in A. NOCCARATO, *Violenze, eversione e terrorismo del partito armato a Padova*, cit., dunque assai utile anche se piuttosto orientato a confermare la linea Calogero e polemico sui «luoghi comuni degli amici dei terroristi».

³⁴ M. BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere dello storico* (*Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien*, Paris, 1993; I ed. Paris, Armand Colin, 1949), Einaudi, Torino, 2009, pp. 104 – 108.

³⁵ L. FEBVRE, *Histoire ou réquisitoire?*, in *Annales d'histoire économique et sociale*, 1936 (jul. 31), t. 8, n. 40, p. 395.

Inoltre, appare qui interessante un'altra distinzione fatta da Bloch, che per altro evoca proprio la figura dello storico/giudice istruttore, ma sotto un profilo differente, quello delle fonti di prova. Lo storico – afferma – può in effetti avere un ruolo «exactement comparable à celui d'un juge d'instruction», ma di fronte alle “testimonianze” vanno distinte «deux grandes classes de documents: les témoignages volontaires (littérature, narrative, rapports officiels, etc.) et ceux qui, ayant été établis dans un tout autre dessein que de nous renseigner, ne nous en instruisent pas moins, en quelque sorte malgré eux, d'une façon souvent particulièrement efficace: véritables indices, en somme, au sens judiciaire du mot»³⁶

E dunque, «è nella seconda categoria di testimonianze, è nei testimoni loro malgrado che la ricerca storica nel corso dei suoi progressi, è stata indotta a riporre sempre maggiore fiducia»³⁷.

Per contro, le requisitorie dei pubblici ministeri (e in genere la produzione “narrativa” della pubblica accusa), con la loro istituzionale e formale volontà di convincere, e sullo stesso piano delle arringhe della difesa, sono un esempio lampante di “testimoniaza volontaria”, e come tali vanno valutate dallo storico dei fenomeni giuridici. Non utili in modo definitivo per la ricostruzione dei dati fattuali, sono certamente interessanti per individuare però la “ideologia della giurisdizione” che le sorregge.

È poi stato sollevato, più recentemente e proprio in relazione al processo “7 aprile” – certo al di fuori del dibattito della scienza processual-penalistica sul tema delle prove, e dei loro standard – il tema del valore delle “fonti orali”, partendo dall'idea che «il processo 7 aprile è anche un lavoro storiografico, sia perché fra gli eventi e il giudizio intercorre un tempo lungo e attraversato da profondi mutamenti culturali e politici, sia perché l'intenzione esplicita degli inquirenti non è stata solo indagare su singoli fatti criminosi ma di ricostruire e interpretare un movimento e un periodo. Questi sono compiti storiografici; è giusto che chi se li assume sia valutato anche da questo punto di vista»³⁸

Ringrazio per la segnalazione di questo scritto, e del successivo di Bloch, Jacopo Della Torre.

³⁶ M. BLOCH, *Une introduction à la recherche historique*, in *Annales d'histoire économique et sociale*, 1936 (jan. 31), t. 8, n. 37, p. 51.

³⁷ M. BLOCH, *Apologia della storia*, cit., p. 49. «È curioso constatare quanto le persone estranee al nostro lavoro misurino solo in parte l'ampiezza di queste possibilità. Il fatto è che continuano a rimanere legate a un'idea superata della nostra scienza: quella del tempo in cui nessuno sapeva leggere altro che le testimonianze volontarie»; ivi, p. 52. «In Saint-Simon, che cosa scopriamo di più istruttivo? Le sue informazioni, spesso inventate di sana pianta, sugli avvenimenti del regno? Oppure la luce sorprendente che i *Mémoires* gettano sulla mentalità d'un gran signore alla corte del Re Sole? Fra le vite dei santi dell'alto Medioevo, i tre quarti almeno non riescono ad insegnarci alcunché di solido sui pii personaggi dei quali hanno la pretesa di descriverci la sorte. Interrogiamole invece sui modi di vivere e di pensare, tutte cose che l'agiografia non aveva il minimo intento di esporci. Le troveremo d'un valore inestimabile»; ivi, pp. 50 – 51.

³⁸ A. Portelli, *La forma orale della legge: il processo 7 aprile e la storia*, in ID., *Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo*, Donzelli, Roma, 2007, p. 375. Ancora: «I magistrati non sono stati del tutto privi dell'assistenza di storici di mestiere. Angelo Ventura (lui stesso vittima di violenze gravi da parte degli autonomi padovani) delinea, a indagine in corso, alcuni punti fermi dell'ipotesi storiografica degli inquirenti: l'estensione del termine “terrorismo” a ogni atto di violenza, su persone come su cose, dal picchetto duro all'assassinio; l'interpretazione del terrorismo così definito come complotto; la certezza di quello che nella sua istruttoria Calogero definirà “parzialità e complementarità” delle lotte di Potere Operaio, Autonomia Operaia Organizzata e Brigate Rosse, Unità del loro disegno strategico», *ibid.*

È la sottolineatura già fatta da Ferrajoli nel 1983³⁹. Infatti la cultura giuridica togata ha quasi da subito riconosciuto che il provvedimento di arresto del 7 aprile 1979 era motivato non addebitando ai singoli episodi specifici, «bensì [tracciando] la “storia” di alcuni gruppi politici o militari, [stabilendo] collegamenti o identificazioni...»⁴⁰. D'altronde è in questa fase che si incominciava a parlare di grandi processi di “ricostruzione storica”, cosa che non sempre – quanto meno visto *a posteriori* – li connotava positivamente (ad esempio per la loro lunga durata)⁴¹.

Se dunque l'approccio processuale è “storiografico”, assume rilievo il tema annoso della attendibilità delle fonti orali; tema che fa da *pendant* con la «presunzione di verità che certa storiografia attribuisce alle fonti scritte sancendola col nome di “documenti”. (...) “L'ambiguità semantica delle parole ‘documento’ e ‘prova documentale’” osserva il giurista Luigi Ferrajoli, è tale che per l'accusa (e per molta storiografia) “essi ‘documentano’ i fatti di cui si parla, e non le ideologie e i sogni dei loro autori”. Anche Giovanni Palombarini, nella sentenza di rinvio a giudizio, nota che la requisitoria trascura tanto l'ambiguità intrinseca dello scritto quanto quella, qui evidentissima, della parola politica, “sempre carica di ideologia, spesso di tatticismi, a volte di trionfalismo”».⁴²

Dunque, Calogero, dopo aver insistito sul ruolo puramente accessorio delle dichiarazioni dei “pentiti”, e sulla prudenza necessaria nel loro utilizzo, si sarebbe trovato a dover «suffragare un'ipotesi storiografica, costruita su fonti scritte attraverso un processo basato su testimonianze orali. Si trovava nell'imbarazzante posizione di storico orale riluttante»⁴³. Come è stato chiaro alla cultura giuridica togata più sensibile, quasi fin da subito, «il “7 aprile è stato, dunque, un processo di storia e di politica fatta da chi non era adatto ad adoperare gli strumenti dell'indagine storico-politica»⁴⁴.

In effetti gli storici orali hanno costruito «un apparato metodologico e concettuale»⁴⁵ (pensiamo al tema della “testimonianza”) di cui probabilmente la scienza del processo, e poi soprattutto la prassi giudiziaria, dovrebbero tenere in speciale ed esplicito conto. Su questa base, in punto di metodo storiografico si è sostenuto che «l'errore metodologico dell'inchiesta 7 aprile è quello di scambiare racconti per testimonianze. Si incontrano

³⁹ «Le due requisitorie e le due ordinanze di rinvio a giudizio di Roma e di Padova – in totale 3.674 pagine – assomigliano molto di più a voluminose storie di un pezzo di estrema sinistra italiana che non a dei comuni atti giudiziari. Già questa circostanza segnala una singolarità del tutto eccezionale di questo processo: non un procedimento diretto ad accertare responsabilità individuali in ordine alla commissione di fatti delittuosi determinati ma piuttosto una megainchiesta storico-politica sulla sovversione italiana dall'oggetto aperto e dai confini indeterminati»; L. FERRAJOLI, *Il caso 7 aprile. Lineamenti di un processo inquisitorio*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983 n. 1, p. 181.

⁴⁰ G. SCARPARI, *La vicenda del “7 aprile”*, in AA.VV. (a cura di Magistratura Democratica), *La magistratura di fronte al terrorismo di sinistra*, cit., p. 45. Su Scarpari, cfr. *infra*.

⁴¹ L. DE RUGGIERO, *I problemi posti dai processi di terrorismo*, in AA.VV. (a cura di Magistratura Democratica), *La magistratura di fronte al terrorismo di sinistra*, cit., p. 32.

⁴² A. PORTELLI, *La forma orale della legge*, cit., p. 377. Il riferimento è a L. FERRAJOLI, *Il caso 7 aprile*, cit. e a G. Palombarini, *Il processo e la storia*, Arsenale, Venezia, p. 50.

⁴³ A. PORTELLI, *La forma orale della legge*, cit., p. 378.

⁴⁴ M. RAMAT, *Le sbarre del 7 aprile*, in *Democrazia e diritto*, 1984 n. 4, p. 159.

⁴⁵ A. PORTELLI, *La forma orale della legge*, cit., p. 381.

continuamente notizie di seconda mano, espressioni come “era opinione generale”, “secondo ciò che sentii dire”, “ne dedussi che”...»⁴⁶

Ciò va tra l'altro inserito in un contesto più ampio e più complesso, come è stato autorevolmente rappresentato in occasione di un processo successivo a quello del “7 aprile”, ma certamente storicamente connesso, quello a carico di Adriano Sofri per l'omicidio del Commissario Luigi Calabresi avvenuto il 17 maggio 1972⁴⁷.

Il fatto è precedente e a sua volta collegato con le indagini per la strage di piazza Fontana (come noto dall'ufficio di Calabresi era precipitato l'anarchico Pinelli, accusato con Valpreda per la bomba alla Banca dell'Agricoltura), ma il processo che porta alla condanna di Adriano Sofri è del 2 maggio 1990; si tratta dunque di una delle ultime istruttorie svolte col vecchio rito inquisitorio.

D'altronde, è stato osservato, studiando la funzione delle “testimonianze” nell'istruttoria del processo “7 aprile”, come i testi a carico “coraggiosi e responsabili” fossero asseriti come credibili, mentre fosse stata messa sistematicamente in dubbio la sincerità e il disinteresse di coloro le cui dichiarazioni non confermavano le accuse⁴⁸. Populismo e personalismo, atteggiamento preconcepito messo a fattore comune con il prevalente sentimento popolare, si alimentavano reciprocamente.

Tipicamente per il processo 7 aprile è stato evocato un *leitmotiv* della cultura giuridica: il sigillo del giudicato penale forniva una “verità processuale”, che naturalmente non coincideva necessariamente con la “verità storica”, affidata alla ricerca di altri soggetti che non i magistrati al momento competenti a promulgare una sentenza sul punto. Per altro «*la verità processuale è una verità performativa, (...) tende ad assimilare a sé la verità storica, se non altro perché gli atti processuali saranno fra le fonti documentarie privilegiate dagli storici futuri*»⁴⁹.

Questa realtà duale entra in crisi definitiva proprio col processo “7 aprile”, in modo inedito nella storia italiana e salve le avvisaglie che si erano già avvertite col processo per la strage di piazza Fontana. Si staglia nettamente una “verità mediatica”⁵⁰.

⁴⁶ Ivi, p. 382. Basti pensare al tema delicatissimo, e molto noto, della corretta valutazione di quanto captato con le intercettazioni telefoniche e poi successivamente trascritto dalla polizia giudiziaria. Ma seguendo ancora le indicazioni della storiografia orale: «*un'affermazione fatta in risposta a una serie di domande – scrive Jan Vansina [Oral tradition, Harmondsworth, Penguin, 1973, p. 29] – va considerata opera di due informatori: l'interrogante e l'interrogato. La testimonianza, infatti, consiste tanto nelle risposte quanto nelle domande*”. La testimonianza giudiziaria, come la registrazione sul campo, è prodotto di un rapporto interpersonale espresso da termini come *inter/vista* e *inter/rogatorio*. Le modalità con cui l'incontro è condotto dal ricercatore o dall'inquirente contribuiscono in modo determinante a dare forma al racconto»; ivi, p. 385.

⁴⁷ C. GINZBURG (1991), che richiama in esordio Calamandrei, P. (1939), parte appunto dalla constatazione che «i rapporti tra storia e diritto sono sempre stati strettissimi. (...) Se la parola “storia” (*historia*) deriva dal linguaggio medico, la capacità argomentativa che essa implica proviene invece dall'ambito giuridico»; p. 8.

⁴⁸ «Gli unici arresti per falsa testimonianza colpiscono testi a difesa; ma anche i pentiti, quando insistono nel negare che Negri fosse il capo delle Brigate Rosse, diventano subito “cosiddetti terroristi pentiti”, protagonisti di un “asserito pentimento” che li rende sospetti di interessata copertura (pp. 730, 733 [dell'istruttoria]). Non è la sincerità che prova l'accusa, ma l'accusa che prova la sincerità»; A. PORTELLI, *La forma orale della legge*, cit., p. 384.

⁴⁹ Ivi, p. 394.

⁵⁰ A questo terzo tipo di verità si fa cenno *ibid.*

È lo stesso inquirente in buona parte a profilare questa terza dimensione. Di fronte allo sfibramento e alla delegittimazione montante delle istituzioni formali, secondo una netta opzione ideologica, il giudice inizia a dialogare direttamente con l'opinione pubblica nel senso più largo del termine, nel cui nome e sotto la denominazione "popolo" in definitiva amministra la giustizia. Qui si forma una verità ante-processuale e le requisitorie sono una fonte documentale a sua volta non poco performativa della futura verità storica.

Con ciò si rivendica un metodo di lavoro su base quasi puramente indiziaria, un non andare troppo per il sottile vista la situazione di emergenza, che genera consenso e consolida con ciò la "verità mediatica"⁵¹. È proprio la cultura giuridica togata a percepire subito il mutamento in atto con gli arresti del "7 aprile".

«Ed è in questa fase che la gestione dell'inchiesta diviene più complessa, presentando caratteri di autentica novità. Infatti, mentre nella sede giudiziaria propria l'indagine viene proseguita con estrema discrezione (...), viene invece contemporaneamente pubblicizzata attraverso l'originale strumento dell'intervista rilasciata alla stampa dallo stesso magistrato inquirente. Qui non si tratta, si badi bene, del riproporsi del tradizionale intreccio magistratura-stampa (...). La novità del rapporto che qui si instaura (...) è data dal fatto che ora è il magistrato che diviene protagonista, che direttamente orienta l'opinione pubblica, che spende una credibilità che nessun giornalista sarebbe mai in grado di vantare. Il giudice è imparziale per definizione, sa cose che nessun altro conosce, è poi, nel caso concreto, un magistrato di provata fede democratica. Logico, quindi che le sue dichiarazioni diventino subito verità ufficiali»⁵²

La terza dimensione della verità connoterà le fasi successive della storia dell'amministrazione della giustizia in Italia nei casi in cui la magistratura inquirente sceglierà di incanalare in questo alveo la propria verità ante-processuale. Il giudicato rischia di divenire fatto ultroneo, misconosciuto, a evidenza pubblica ridotta.

Per altro si era aperta una stagione nuova, anche dal punto di vista della prassi operativa dei PM. L'introduzione nel 1978 dell'art. 165 bis CPP, consentiva un utile scambio di dati processuali fra magistrati di procure diverse, per altro non senza che si avvertissero subito dei rischi.

«Ma ecco il pericolo: che da queste informali riunioni di giudici nascano surrettiziamente dei soggetti politici collettivi, che si caricano, o vengono caricati, di compiti e funzioni di vero e

⁵¹ Annota Giancarlo Scarpari (che è stato procuratore della Repubblica a Padova e presidente della Corte d'Appello di Venezia) tre anni dopo i fatti, nel convegno organizzato da Magistratura Democratica "La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra", relativamente alla prima fase delle indagini di Calogero che si chiudono nel 1978: «Colpisce poi (...) questo modo nuovo di procedere basato essenzialmente su ipotesi di lavoro automaticamente tradotte in atti dalla immediata rilevanza penale. Non vi è nulla, ad esempio, che colleghi il comitato di agitazione della facoltà di scienze politiche, legato nei suoi vertici ai collettivi, ai cinque professori incriminati, se non la comune sede di lavoro e l'asserita affinità ideologica, e tuttavia, solo per questo, sono inquisiti tutti insieme sotto l'unica accusa di associazione per delinquere. Si inizia egualmente il procedimento anche nei confronti dei professori e si cercano le prove; nel caso di specie non se ne trovano ed il processo si chiude con la richiesta di proscioglimento. Ma il principio viene affermato, suscita consensi, è destinato a durare» G. SCARPARI, *La vicenda del «7 aprile»*, cit., pp. 40 – 41.

⁵² G. SCARPARI, *La vicenda del «7 aprile»*, cit., pp. 41 – 42; cfr. G. SCARPARI, *Processo a mezzo stampa: il «7 aprile»*, in *Questione giustizia*, 51, 1979, pp. 228 - 292. Sul «processo a mezzo stampa e la cultura del complotto» anche L. FERRAJOLI, *Il caso 7 aprile*, cit. pp. 200 – 204.

proprio indirizzo politico-giudiziario, o addirittura di legislazione tout court, come si è rischiato avvenisse in tema di legislazione sui “pentiti”»⁵³

E, ancora, proprio un settore importante della magistratura aveva riconosciuto da subito che col processo 7 aprile si era di fronte a «l'espressione più grossa della supplenza giudiziaria»⁵⁴; “più grossa” fino ad allora, ovviamente.

Concludendo, non è qui in discussione il livello e il tipo di responsabilità degli imputati, o almeno di alcuni di loro, del processo “7 aprile”. Non si vuole negare che possano essere esistite anche responsabilità morali, o politiche, o addirittura culturali. Responsabilità anche molto gravi, se pure non strettamente penali.

Il tema è se, e come, si sia delineata un'ideologia della giurisdizione secondo cui al PM spettano compiti di ricostruzione storica complessiva, spetta asseverare una verità ante-processuale che diventa comunque da subito verità mediatica revisionabile in modo molto difficoltoso, spetta una funzione di supplenza rispetto a un sistema della giustizia inefficiente se non sorretto da una logica inquisitoria, spetta – per conseguenza estrema – somministrare all'opinione pubblica dati forniti per certi che possono essere fonte di riorientamento politico⁵⁵. La giurisdizione è necessariamente “d'emergenza” e dunque l'imputato è inteso come “nemico”⁵⁶. Queste sembrano essere le condizioni per una torsione verso il populismo giudiziario.

4. Il «grande processo politico indiziario»

Marco Ramat, pur non accedendo ancora al concetto di populismo giudiziario, aveva visto nel “7 aprile” una inopportuna «monumentalizzazione» del terrorismo ad opera dei giudici, ma soprattutto l'affacciarsi della categoria del «grande processo politico indiziario»⁵⁷. Il cortocircuito tra valutazione indiziaria, condizionamento politico e populismo giudiziario in realtà si era manifestata in modo eclatante già in precedenza.

Dopo la strage alla Banca nazionale dell'Agricoltura, il tassista Cornelio Rolandi riferisce alla polizia di aver condotto in taxi in piazza Fontana immediatamente prima

⁵³ L. DE RUGGIERO, *I problemi posti dai processi di terrorismo*, cit., p. 31. Tra il resto, nella sua carriera, De Ruggiero è stato prima sostituto nei processi a Prima linea e per l'omicidio di Emilio Alessandrini, poi giudicante in appello per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi; come giudicante in appello civile si è occupato del caso CIR-Fininvest.

⁵⁴ M. RAMAT, *Il grande processo politico indiziario*, in *Democrazia e diritto*, 1979 n. 6, p. 793.

⁵⁵ «L'inquisizione non è solo istruttoria segreta, assenza di difesa ed esclusione del contraddittorio. Essa è ancor prima un metodo d'indagine, una logica, una teoria della conoscenza. Il metodo è precisamente nella formulazione e nella fondazione autoriflessiva delle accuse (o delle ipotesi storiografiche), che non seguono ma precedono le indagini, le orientano e sono esse stesse guida e chiave di lettura dei fatti. La forma logica e argomentativa è quella del ragionamento circolare e della petizione di principio. Il risultato è l'infalsificabilità preordinata delle accuse. Infine, dato il suo andamento tautologico non disponibile né alla verifica né alla confutazione empirica, l'inquisizione si configura come un modello investigativo contrassegnato da uno specifico oggetto processuale: non i reati ma il reo, non i fatti specifici ma la personalità stessa – morale, intellettuale, politica – dell'imputato»; L. Ferrajoli, *Il caso 7 aprile*, cit., p. 189.

⁵⁶ *Ivi*, p. 195.

⁵⁷ M. RAMAT, *Il grande processo politico indiziario*, in *Democrazia e diritto*, 1979 n. 6, pp. 791 – 808; *Id.*, *Le sbarre del 7 aprile*, in *Democrazia e diritto*, 1984 n. 4, pp. 147 – 163.

dell'attentato un uomo dal fare sospetto. Valpreda, già fermato, e Rolandi, all'insaputa del PM milanese procedente (Ugo Paolillo), vengono portati a Roma davanti al PM Occorsio per il riconoscimento. Ma già a Milano, a Rolandi è fatta vedere una foto «della persona che dovevo riconoscere»⁵⁸.

È piuttosto emblematica la descrizione che Calogero fa della perquisizione della abitazione milanese di Negri, che era avvenuta il 21 marzo 1977: «Alle prime luci dell'alba gli uomini della Digos di Padova trovarono Negri che assieme a Maurizio Bignami, seduto alla macchina da scrivere, ricostruiva le fasi salienti della guerriglia urbana e degli scontri armati con la polizia avvenuti a Bologna e culminati nella morte dello studente Francesco Lorusso (...). Una ricostruzione da "interni" a quella vicenda, sintomatica di un ruolo attivo di direzione dell'Autonomia»⁵⁹.

Il tono è della sorpresa in flagranza di reato, nel momento in cui i due in effetti si limitano a battere a macchina la ricostruzione di avvenimenti tragici (e assai controversi), che per altro erano culminati in una serie di colpi di arma da fuoco sparati da un carabiniere, infine con esiti letali per il giovane militante di Lotta continua (11 marzo 1977). D'altronde Calogero dava principale valore indiziario proprio al lavoro intellettuale e alle pubblicazioni dei «"maestri", i capi, i dirigenti e gli esponenti più autorevoli delle diverse anime del movimento».

«Spiegai ai collaboratori della Digos il significato dei termini più ricorrenti nel linguaggio dei militanti di estrema sinistra (...) e richiamai la loro attenzione sull'importanza che poteva avere, specialmente nelle perquisizioni domiciliari, il rintracciare, anziché un'arma, materiale documentale (manoscritti, comunicati, risoluzioni, programmi politici, giornali e stampati vari). Le armi – precisai – potevano essere rivelatrici, al più, di un ruolo gregario o subalterno del detentore; mentre il documento poteva essere rappresentativo di un suo rango direttivo e svelare importanti vicende e collegamenti organizzativi del gruppo di appartenenza»⁶⁰.

Il lavoro intellettuale come indizio principale. Dal punto di vista mediatico quella attività ritenuta "preliminare" diventava, almeno nella percezione dell'opinione pubblica, una prova. Il giudizio era anticipato e questo suscitava una richiesta di sanzione sommaria, in parte soddisfatta con l'utilizzo massiccio delle misure cautelari, quelle personali in specie.

Nel 1979 era stato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in un rapporto al ministro degli interni Virginio Rognoni a prospettare le origini dottrinarie e ideologiche (e universitarie) del fenomeno terroristico: «il teorema di Dalla Chiesa si fondava su una cifra interpretativa generale che potremmo definire come intellettualistica» e, avendo scritto al ministro il 13 marzo, «batteva sul tempo il teorema Calogero»⁶¹. E se il "teorema Calogero"

⁵⁸ La dichiarazione di Rolandi fu raccolta dallo stesso Occorsio; B. TOBAGI, *Piazza Fontana*, cit., pp. 36. Quanto a Paolillo, recentemente scomparso, emblematica – per la esemplare discrezione e cautela – la sua breve intervista nell'immediatezza dei fatti disponibile su RaiPlay: <https://www.raiplaysound.it/audio/2023/05/Piazza-Fontana-racconto-di-una-strage---Parla-il-magistrato-Paolillo-76f22666-bc07-4124-a6ee-6952f0a700f4.html>.

⁵⁹ P. CALOGERO, – C. FUMIAN, – M. SARTORI, *Terrore rosso. Dall'autonomia al partito armato*, Laterza, Roma – Bari, 2010, p. 131.

⁶⁰ Ivi, pp. 133 - 134.

⁶¹ S. LUZZATTO, *Dolore e furore*, cit., p. 486. «Secondo Dalla Chiesa, l'intellettualismo era a tal punto un ingrediente

era risultato in fine non dimostrato, il “teorema Dalla Chiesa” aveva ricevuto una – seppur fortunosa – piena conferma. Il 4 aprile 1981 insieme a Mario Moretti fu arrestato a Milano un uomo sul momento identificato per errore con il ricercatissimo Giovanni Senzani, criminologo e ricercatore universitario. Si trattava in realtà di Enrico Fenzi, in effetti fino ad allora sconosciuto agli inquirenti (in realtà già arrestato, processato e poi assolto tra il 1979 e il 1980 in una sorta di “7 aprile” genovese), pur essendo invece noto docente universitario di Letteratura italiana, tutt’ora apprezzato studioso di Dante e Petrarca⁶². Il professore genovese era veramente quello, che il collega padovano, non meno scientificamente stimato, Toni Negri si era dimostrato non essere: uno dei capi delle BR. A coordinare l’operazione era stato questa volta Armando Spataro, il giovane PM che genererà quattro anni dopo aver arrestato Fenzi – in una fase di storia italiana e di storia della giustizia completamente diversa – l’innescò dello scontro tra il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e il CSM (è il caso originato dall’omicidio di Walter Tobagi e dal susseguente processo a carico di Marco Barbone).

Il generale dei Carabinieri – “gemello” di Adolfo Beria di Argentine, secondo l’interpretazione storiografica di Luzzatto – si era mosso sulla medesima lunghezza d’onda di Pietro Calogero, pubblico ministero a Padova. A loro volta Calogero e Dalla Chiesa erano legati da un rapporto diretto con l’opinione pubblica; ricevevano un consenso che si formava intorno alla ritenuta necessità di modi investigativi “emergenziali”.

Nel frattempo, a giugno del 1980 “l’Espresso” aveva riunito in redazione, e a favore di microfono, «*i magistrati che più di tutti si sono occupati di terrorismo*», con lo scopo di fare per la prima volta pubblicamente «*un bilancio del loro lavoro*»: Giancarlo Caselli, Pierluigi Vigna, oltre a Calogero e Spataro⁶³.

Prevale innanzi tutto una lettura più politica che tecnico processuale. Calogero ribadisce la sua lettura di “ambiente”, la necessità di «*afferrare, diciamo così, la cornice ideologica*» del fenomeno terroristico anche sulla base di una sua constatazione da inquirente, in passato, «*sul fronte dell’eversione di destra che era contraddistinto da un’assoluta povertà di caratteri ideologici e da una netta preponderanza invece dei cosiddetti aspetti operativi*». L’eversione di sinistra presenta «*ben maggiore caratura di carattere ideologico*», qui «*si partiva dai concetti per arrivare a un attacco specifico alle istituzioni e alle persone*».

In più adesso il tema era la possibile regia unica delle diverse sigle terroristiche; per Calogero, e in questa chiave di supposto «*coordinamento fra gruppi terroristici*», lo

costitutivo della lotta armata da poter rendere più agevole, al limite, l’identificazione dei terroristi rossi: tanto questi ultimi erano tentati di agire da pensatori, oltretutto cospiratori. Esponendo in pubblico, oltretutto clandestinamente, le ragioni e gli obiettivi della lotta»; ivi, pp. 258 -259.

⁶² È proprio Fenzi a descrivere nel dettaglio il proprio arresto; in genere cfr. E. FENZI, *Armi e bagagli. Un diario delle Brigate rosse*, Costa e Nolan, Genova, 1987. Sul primo processo a Fenzi, oltre che innanzi tutto S. LUZZATTO, *Dolore e furore*, cit., *passim*, si veda da ultimo la lettura “da magistrato” in P. NARDUCCI, *Genova ’79*, in *Questione giustizia*, 17 ottobre 2023, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/genova-79>.

⁶³ Il «colloquio», intitolato *A nostro modesto giudizio...*, è coordinato dai giornalisti Maurizio De Luca e Franco Giustolisi; “l’Espresso”, n. 25 – anno XXVI – 22 giugno 1980, pp. 30 -47 e 191 -194. “Iconica” la foto che rappresenta i quattro magistrati seduti in redazione: Vigna e Caselli in giacca e cravatta, e Calogero e Spataro informalmente in maniche corte.

stesso sequestro Moro andava letto come «*un tentativo che non esiterei a definire preinsurrezionale*». Ma di fronte alle perplessità, in assenza di riscontri, dei colleghi Vigna e Caselli, il PM padovano arretrava: «*la mia è un'opinione*», e ancora, mettendosi in sintonia con l'opinione pubblica, per ben cinque volte ribadiva «*dico questo come cittadino*» (ergo, non come giudice?). In sostanza si avallava la mitica ipotesi del “grande vecchio” (identificato a un certo punto anche con Toni Negri), che da tempo occupava i giornali, e che nell'intervista Calogero, a differenza dei colleghi, non respinge esplicitamente⁶⁴. È Caselli ad essere lapidario: «*qui veramente entriamo in un campo che esula da quello in cui un magistrato deve rimanere, cioè quello dei fatti concreti*».

Il processo “7 aprile” risulta dunque sotto vari aspetti periodizzante. Si è già visto come la storiografia vi veda oggi l'esordio del populismo giudiziario. Ma vi è stato chi ha percepito da subito le linee della svolta. Già nel 1983 Ferrajoli – ricordiamolo una volta di più: proviene dalle fila della magistratura – annotava:

«Chi domani vorrà fare una storia del processo penale nel nostro paese – non una storia delle leggi, ma una storia delle prassi giudiziarie – non potrà non dedicare un capitolo al ruolo accusatorio assunto, soprattutto negli anni Settanta da una nuova istituzione politico-inquisitoria: la grande stampa, di partito e non. Dal processo 'Valpreda' al processo '7 aprile', i giornali e la televisione hanno costantemente manifestato una vocazione colpevoliste soprattutto la disponibilità a rendersi megafoni dell'accuse a trasformare i processi in campagne di stampa contro gli imputati. L'immediatezza del giudizio politico di condanna, unitamente ai lunghi anni della carcerazione preventiva, sembrano così surrogare la lentezza delle procedure (...)»

La “crisi della giustizia”, che era emersa nelle istituzioni giudiziarie del secondo dopoguerra, veniva affrontata – secondo Ferrajoli – attraverso la «*individuazione degli imputati sulla base della loro corrispondenza a “tipi politici d'autore”*». Si era manifestata una innovazione nelle «*fonti di legittimazione della giurisdizione – non più le procedure, ma la partecipazione e il sostegno attivo della pubblica opinione*»⁶⁵.

Infine, ancora una volta era stato Ramat, profetico, a rimarcare guasti che si sarebbero evidenziati successivamente. Le «*smagliature della legalità*» erano avvenute, a suo dire, proprio a causa dell'ingigantimento processuale; un processo siffatto rischiava di essere «*ingiusto*», se non «*impossibile*», perché infine «*consiste in una titanica supplenza giudiziaria. La giustizia non gioca sul suo terreno*»⁶⁶.

Il controllo dell'opinione pubblica sull'attività giudiziaria, avviatosi per la prima volta nella storia nazionale con l'inchiesta e il processo per l'attentato di piazza Fontana, era stato un fenomeno evidentemente evolutivo. A distanza di dieci anni la situazione si era però modificata e quanto al processo “7 aprile”, è possibile qui provvisoriamente chiudere sul tema specifico, proprio con le parole di Ramat: «*Non possiamo dire, io credo,*

⁶⁴ «Io stesso ricordo come cittadino – allora non mi occupavo di questo problema – di aver guardato con meraviglia quando nel 1976 arrestarono Curcio e gli altri cosiddetti capi storici. (...) L'organizzazione avrebbe dovuto finire con loro (...). Il che non è avvenuto. Da qui sul piano logico, io dedurrei che le Brigate rosse non finivano con Curci e Franceschini. Si pone perciò la necessità sul piano investigativo di ricercare quella parte superiore con la quale si identifica il livello politico dell'organizzazione».

⁶⁵ L. FERRAJOLI, *Il caso 7 aprile*, cit., pp. 167 – 168.

⁶⁶ M. RAMAT, *Il grande processo politico indiziario*, cit., p. 794.

che sia un processo controllato dall'opinione pubblica: controllato nel senso giusto, cioè conosciuto in modo da potersene fare un giudizio sensato, ed esprimerlo. La stampa ne è piena; si fanno tavole rotonde: si dicono le più diverse convinzioni; si formano i partiti. Ma tutto ciò è buon "controllo"? Io credo, anche sotto questo profilo, che gran parte del guaio provenga dalla immensità del processo, e in particolare dalla immensità voluta e proclamata fin dell'inizio. In questo non necessario e dannoso mare magnum è impossibile per chiunque seguire un filo logico di orientamento. (...) In più, il processo enorme induce l'opinione pubblica a chiedere alla giustizia quel che non può dare, cioè la verità politica sull'intero terrorismo e su tutto quanto vi sta intorno»⁶⁷

⁶⁷ *Ivi*, p. 803.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**